

Indice

Appendice I	Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa giusta l'articolo 5	3
Titolo I	Disposizioni generali	3
Articolo 1	Definizioni	3
Titolo II	Definizione della nozione di «prodotti originari»	4
Articolo 2	Criterio dell'origine.....	4
Articolo 3	Cumulo dell'origine.....	4
Articolo 4	Prodotti interamente ottenuti	4
Articolo 5	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.....	5
Articolo 6	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	5
Articolo 7	Unità di riferimento	6
Articolo 8	Separazione contabile.....	6
Articolo 9	Accessori, pezzi di ricambio e utensili.....	7
Articolo 10	Assortimenti.....	7
Articolo 11	Elementi neutri	7
Titolo III	Requisiti territoriali.....	7
Articolo 12	Principio della territorialità	7
Articolo 13	Trasporto diretto	7
Articolo 14	Esposizioni	8
Titolo IV	Restituzione o esenzione	8
Articolo 15	Divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi	8
Titolo V	Prova dell'origine.....	9
Articolo 16	Requisiti di carattere generale	9
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1	9
Articolo 18	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1	10
Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1	10
Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza	10
Articolo 21	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura	11
Articolo 22	Esportatore autorizzato	11
Articolo 23	Validità della prova dell'origine.....	12
Articolo 24	Presentazione della prova dell'origine	12
Articolo 25	Importazioni con spedizioni scaglionate.....	12
Articolo 26	Esonero dalla prova dell'origine	12
Articolo 27	Documenti giustificativi.....	13
Articolo 28	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi	13
Articolo 29	Discordanze ed errori formali	13
Titolo VI	Metodi di cooperazione amministrativa.....	14

Articolo 30	Assistenza reciproca.....	14
Articolo 31	Controllo delle prove dell'origine	14
Articolo 32	Composizione delle controversie.....	14
Articolo 33	Riservatezza	15
Articolo 34	Sanzioni	15
Articolo 35	Zone franche.....	15
Titolo VII	Altre disposizioni.....	15
Articolo 36	Sottocomitato	15
Articolo 37	Note esplicative	16
Articolo 38	Merchi in transito o in deposito doganale	16

Traduzione¹

Appendice I Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa giusta l'articolo 5

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini della presente Appendice, si intende per:

- «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura del Sistema armonizzato²;
- «classificato», la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994³ (Accordo OMC sul valore in dogana);
- «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in uno Stato dell'AELS o in Messico, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto⁴;
- «merci», i materiali e i prodotti;
- «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione delle merci in vigore, comprese le norme e le note generali alle sezioni, ai capitoli, alle voci e sottovoci, adottato dalle Parti contraenti nelle rispettive legislazioni;
- «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;
- «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- «merci non originarie», i prodotti o i materiali che ai sensi della presente Appendice non sono considerati originari;
- «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio interessato;
- «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali come definito qui sopra sotto «valore dei materiali», applicato per analogia.

¹ Traduzione del testo originale inglese e spagnolo

² La nomenclatura del Sistema armonizzato è riportata nella Tariffa doganale svizzera (RS [632.10](#) allegato), non pubblicata nella RS. Estratti possono essere ottenuti presso l'Amministrazione federale delle dogane, 3003 Berna.

³ RS [0.632.20](#) allegato 1A.9

⁴ Se il prezzo franco fabbrica non è noto o non è sicuro, il fabbricante o esportatore della merce può presentare i costi di fabbricazione del prodotto.

2. Quando si rimanda all'«autorità doganale o autorità pubblica competente», si tratta dell'autorità doganale di ciascuno Stato dell'AELS e della «Secretaría de Comercio y Fomento Industrial» (Ministero del commercio e dello sviluppo industriale) del Messico o del suo sostituto.

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2 Criterio dell'origine

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato dell'AELS¹:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 4;
 - b) prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
 - c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in uno Stato dell'AELS esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Appendice.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Messico:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Messico ai sensi dell'articolo 4;
 - b) i prodotti ottenuti in Messico in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Messico di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
 - c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Messico esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Appendice.

Articolo 3 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, i materiali originari di una Parte contraente ai sensi della presente Appendice si considerano originari dell'altra Parte contraente e non è necessario che detti materiali vi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6 della presente Appendice.
2. I prodotti originari di una Parte contraente ai sensi della presente Appendice esportati da una Parte contraente verso un'altra nel medesimo stato o dopo aver subito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate all'articolo 6, conservano la loro origine.
3. Se vengono utilizzati prodotti originari di due o più Parti contraenti e questi prodotti hanno subito nel Paese d'esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate all'articolo 6, l'origine è determinata, in applicazione del paragrafo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo più elevato verificabile pagato per detto prodotto nella Parte contraente in questione.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato dell'AELS o in Messico:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti, con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti contraenti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera (f);

¹ In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire soltanto per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami¹;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da (a) a (j).
2. Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1 lettere (f) e (g) si applicano soltanto alle navi e alle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato dell'AELS o in Messico;
 - b) che battono bandiera di uno Stato dell'AELS o del Messico;
 - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di uno Stato dell'AELS o del Messico oppure a una società la cui sede principale è situata in uno Stato dell'AELS o in Messico, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del Consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati dell'AELS o del Messico e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati, a enti pubblici o a cittadini degli Stati dell'AELS o del Messico;
 - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati dell'AELS o del Messico; e
 - e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati dell'AELS o del Messico.

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Allegato 2.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un'altra in uno Stato dell'AELS o in Messico, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti che sono elencati nell'Allegato 2 (a), si considerano sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 2 quando sono adempiute le condizioni dell'elenco di detto Allegato.
3. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'Allegato 2 relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del Sistema armonizzato. A tali prodotti si applica l'Allegato 1.

4. I paragrafi 1–3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. In deroga al paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, surgelazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti danneggiate e operazioni analoghe);

¹ Il Paese di importazione può assoggettare questi prodotti a una procedura doganale che garantisca la loro utilizzazione conforme alla presente lettera.

- b) la diluizione con acqua o con altra sostanza che di fatto non altera le caratteristiche del prodotto;
 - c) le semplici¹ operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pittura, mondataura o sgusciatura, sgranatura e taglio;
 - d) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e la composizione di confezioni;
ii) le semplici² operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - e) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - f) la pulitura, compresa la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - g) il semplice³ assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
 - h) la semplice miscela⁴ di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nell'Allegato 2 per poter essere considerati originari di uno Stato dell'AELS o del Messico;
 - i) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a h); e
 - j) la macellazione di animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Messico.

Articolo 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione della presente Appendice è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
 - b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente Appendice ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Quando, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 8 Separazione contabile

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà materiali, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».
2. Detto metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

¹ «semplice» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per effettuare dette operazioni.

² Cfr. nota all'art. 6 n. 1 lett. (c), qui avanti.

³ Cfr. nota all'art. 6 n. 1 lett. (c), qui avanti.

⁴ «semplice miscela» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per effettuare dette operazioni. La semplice miscela non comprende tuttavia reazioni chimiche. La reazione chimica è un processo (compresi i processi biochimici) che implica la rottura di una catena intermolecolare o una modifica della disposizione degli atomi in una molecola, avente come conseguenza la formazione di una molecola con una nuova struttura.

3. Detto metodo è registrato, applicato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato.
4. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.
5. Il beneficiario di questa facilitazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirare tale autorizzazione in qualsiasi momento qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente Appendice.

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;
- c) macchine, utensili, filiere e forme; e
- d) ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.

Titolo III Requisiti territoriali

Articolo 12 Principio della territorialità

1. Fatte salve le possibilità previste dall'articolo 3, le condizioni stabilite nel titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in Messico o in uno Stato dell'AELS.
2. Le merci originarie esportate dal Messico o da un Paese dell'AELS verso un altro Paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamente tra uno Stato dell'AELS e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi anche con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi

subiscano altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico, il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, viene fornita presentando alle autorità doganali del Paese importatore, presentando i seguenti documenti:
 - a) un titolo di trasporto con il quale si comprova l'avvenuto trasporto dal Paese esportatore attraverso il Paese di transito; oppure
 - b) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.

Articolo 14 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Messico beneficiano, all'importazione, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato dell'AELS o dal Messico nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell'AELS o in Messico;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. Le autorità doganali del Paese di importazione possono esigere prove del fatto che i prodotti sono rimasti sotto sorveglianza della dogana o altre prove relative alle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.
3. Alle autorità doganali del Paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del Titolo V. In essa vanno indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. Nel caso del certificato di circolazione EUR.1, queste indicazioni vanno riportate nella rubrica «osservazioni».

Titolo IV Restituzione o esenzione

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Messico ai sensi della presente Appendice, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del Titolo V, non sono soggetti, in uno Stato dell'AELS o in Messico, ad alcun tipo di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «dazi all'importazione» include i dazi doganali come definiti all'articolo 6 paragrafo 4 del presente Accordo, nonché i dazi antidumping e compensatori.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le disposizioni relative a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi all'importazione applicabili in uno Stato dell'AELS o in Messico ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno¹.
4. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbrica-

¹ Le Parti contraenti concordano che il pagamento dei dazi all'importazione può essere differito fino ad esportazione del prodotto finale avvenuta, in modo che le autorità possano conoscere la destinazione finale del prodotto.

zione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano anche agli imballaggi di cui all'articolo 7 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili di cui all'articolo 9, nonché agli assortimenti di cui all'articolo 10, quando detti articoli non sono originari.
6. Il presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2003.

Titolo V Prova dell'origine

Articolo 16 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di uno Stato dell'AEELS importati in Messico e i prodotti originari del Messico importati in uno Stato dell'AEELS beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato 3;
 - b) nei casi di cui all'articolo 21 paragrafo 1 di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'Allegato 4, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In conformità con l'articolo 24 e con la legislazione nazionale del Paese di importazione, l'importatore deve chiedere il trattamento preferenziale al momento dell'importazione di un prodotto originario, con o senza prova dell'origine.

Nel caso in cui non sia in possesso della prova dell'origine al momento dell'importazione, l'importatore può presentare la prova dell'origine o qualsiasi altra prova concernente l'origine in un momento successivo, in conformità con la legislazione del Paese di importazione; per il Messico il limite di tempo è di un anno dall'importazione e per gli Stati dell'AEELS di almeno un anno dallo sdoganamento.

3. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi della presente Appendice beneficiano all'importazione, nei casi di cui all'articolo 26, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del Paese esportatore¹ su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato 3. Detti formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del Paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Appendice.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AEELS o del Messico e soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice.

¹ In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Liechtenstein.

5. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente Appendice. A tale scopo esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17 paragrafo 7 il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
 - b) vengono fornite alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
«ÚTGEFID EFTIR Á», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UTSTEDT SENERE», «EXPEDIDO A POSTERIORI».
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
«EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «DUPLICADO».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Messico, si può sostituire la prova dell'origine iniziale con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, verso un'altra Parte contraente o altrove nel Paese di importazione

interessato. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati, in conformità con la legislazione del Paese di importazione, dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16 paragrafo 1 può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 o
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi gli importi seguenti:
 - i) 6 000 euro;
 - ii) 5 400 dollari US (USD);
 - iii) 55 000 pesos messicani (MXP);
 - iv) 50 000 corone norvegesi (NOK);
 - v) 510 000 corone islandesi (ISK);
 - vi) 10 300 franchi svizzeri (CHF).

Quando le merci sono fatturate in una valuta diversa da quelle riportate qui sopra, si applicherà un importo equivalente nella valuta del Paese di importazione.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Messico o di uno Stato dell'AEELS e soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui alla presente Appendice.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente.

Articolo 22 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti della presente Appendice.
2. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese di importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine

La prova dell'origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente Appendice.

Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente Appendice e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Per quanto concerne le piccole spedizioni, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:
 - i) 500 euro;
 - ii) 450 dollari US (USD);
 - iii) 4 600 pesos messicani (MXP);
 - iv) 4 100 corone norvegesi (NOK);
 - v) 43 000 corone islandesi (ISK);
 - vi) 900 franchi svizzeri (CHF).
4. Per quanto concerne i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:
 - i) 1 200 euro;
 - ii) 1 000 dollari US (USD);
 - iii) 11 000 pesos messicani (MXP);
 - iv) 10 000 corone norvegesi (NOK);
 - v) 100 000 corone islandesi (ISK);
 - vi) 2 100 franchi svizzeri (CHF).
5. Quando le merci sono fatturate in una valuta diversa da quelle indicate nei paragrafi 3 e 4, si applica un importo equivalente nella valuta del Paese di importazione.

Articolo 27 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Messico e soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Messico dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in Messico o in uno Stato dell'AELS, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Messico dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in Messico o in uno Stato dell'AELS conformemente alla presente Appendice.

Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21 paragrafo 3.
3. Le autorità doganali o la autorità pubblica competente del Paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17 paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del Paese di importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 30 Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati dell'AELS¹ e l'autorità pubblica competente del Messico² si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati dai loro uffici doganali o dagli uffici dall'autorità pubblica competente per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, la composizione del numero di autorizzazione degli esportatori autorizzati, un modello originale del certificato di circolazione EUR.1, nonché l'indirizzo delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente Appendice, gli Stati dell'AELS e il Messico si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione vogliano verificare l'autenticità dei documenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l'osservanza degli altri requisiti della presente Appendice.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di importazione rispediscono alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del Messico o di uno Stato dell'AELS e se soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice.
6. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.

Articolo 32 Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali o l'autorità pubblica competente responsabili della sua esecuzione o che sollevano problemi di interpretazione della presente Appendice, vengono sottoposte, dopo intesa conformemente all'articolo 72 del presente Accordo, al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine. Il Sottocomitato sottopone al Comitato misto un rapporto con le sue conclusioni.

¹ In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Liechtenstein.

² L'autorità pubblica competente del Messico è la «Secretaría de Comercio y Fomento Industrial» (Ministero del commercio e dello sviluppo industriale) o il suo sostituto.

2. Le controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese di importazione sono soggette alla legislazione di detto Paese.

Articolo 33 Riservatezza

Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti contraenti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite. La comunicazione delle informazioni è consentita nei casi in cui le autorità doganali o l'autorità pubblica competente siano costrette o autorizzate a farlo conformemente alle disposizioni in vigore, in particolare in materia di protezione dei dati o nell'ambito di procedimenti giuridici.

Articolo 34 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35 Zone franche

1. Il Messico e gli Stati dell'AELS adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari del Messico o di uno Stato dell'AELS importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Appendice.

Titolo VII Altre disposizioni

Articolo 36 Sottocomitato

1. È istituito un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di origine.
2. Il Sottocomitato scambia informazioni, tratta gli sviluppi, prepara e coordina i pareri, procede a lavori preparatori per il miglioramento tecnico delle regole d'origine e assiste il Comitato misto per quanto concerne:
 - a) le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente alla presente Appendice;
 - b) altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato.
3. Il Sottocomitato si adopera per chiarire il più rapidamente possibile i dubbi sopravvenuti in occasione del controllo delle prove dell'origine conformemente all'articolo 32 paragrafo 1 della presente Appendice.
4. Il Sottocomitato deve fare rapporto al Comitato misto. Può sottoporre al Comitato misto proposte relative alle sue attività.
5. Il Sottocomitato agisce per consenso. Un rappresentante di uno Stato dell'AELS o del Messico presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.
6. Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente o su domanda di una Parte contraente. Le riunioni si svolgono alternativamente in Messico e in uno Stato dell'AELS.
7. Un ordine del giorno messo a punto dal presidente in accordo con le Parti contraenti e sottoposto alle Parti contraenti al più tardi due settimane prima della riunione.

Articolo 37 Note esplicative

1. In seno al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine le Parti contraenti concordano «note esplicative» riguardo all'interpretazione, l'applicazione e la gestione della presente Appendice.
2. Le Parti contraenti applicano simultaneamente le Note esplicative così concordate, conformemente alle loro rispettive procedure interne.

Articolo 38 Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano in uno Stato dell'AELS o in Messico oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorità doganali del Paese di importazione sia presentato, entro sei mesi da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.